

GL 0DUWHG u RWWREUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
38	Il Sole 24 Ore	11/10/2022	<i>Bonus edilizi, cosi' le correzioni sugli errori non solo formali (G.Gavelli)</i>	3
29	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Sul 110% dietrofront con errata corrige (A.Bongi)</i>	5
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Il Sole 24 Ore	11/10/2022	<i>Pmi in ritardo sulla svolta digitale (G.Rusconi)</i>	6
Rubrica Imprese				
20	Il Sole 24 Ore	11/10/2022	<i>Cimolai sul filo del default a causa dei derivati (M.Longo)</i>	9
31	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Countdown per gli incentivi 4.0 (B.Pagamici)</i>	10
Rubrica Lavoro				
26	Il Sole 24 Ore	11/10/2022	<i>Competenze digitali: caccia a 2,2 milioni di lavoratori (C.Tucci)</i>	11
Rubrica Energia				
26	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Brevi - Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Banca europea</i>	13
Rubrica Altre professioni				
39	Il Sole 24 Ore	11/10/2022	<i>Commercialisti in pressing su dividendi e credito d'imposta R&S (F.Micardi)</i>	14
1	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Legali, compensi aumentati (D.Ferrara)</i>	15
32	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Agrotecnici, 2 mila all'esame</i>	17
32	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Infermieri senza Pec sospesi</i>	18
32	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Un supporto agli architetti ucraini</i>	19
33	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Consulenti del lavoro, redditi in crescita</i>	20
Rubrica UE				
1	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Nobel a Bernanke, che alla Fed invento' il QE, rilancio' l'economia Usa senza stampare neanche un dollaro (T.Oldani)</i>	21
Rubrica Fisco				
29	Italia Oggi	11/10/2022	<i>Bonus edilizi, verifiche sulle frodi macroscopiche (F.Poggiani)</i>	22

Bonus edilizi, così le correzioni sugli errori non solo formali

La circolare n. 33. Dai dati sull'opzione per la cessione all'omessa comunicazione nei termini per chi ha fruito dello sconto in fattura. Il nodo del cessionario che ha già compensato parte del credito acquisito

Giorgio Gavelli

Seguendo le istruzioni della circolare n. 33/E/2022 (si veda il Sole 24 Ore del 7 ottobre), quasi tutte le situazioni di errore emergenti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi predisposte in questi mesi possono essere corrette oltre il quinto giorno del mese successivo all'invio, comprese le omissioni. Restano nell'ombra due fattispecie piuttosto controverse: quella in cui il cessionario/fornitore non collabora all'annullamento e quella in cui il medesimo ha già proceduto a compensare parte del credito acquisito. Qualche difficoltà sembra emergere anche sulle cosiddette «cessioni a catena» già intervenute.

Iniziamo dalle situazioni più semplici (ed anche più frequenti).

In tutti i casi in cui l'errore commesso nella comunicazione sia di natura formale (un utile elenco esemplificativo è presente al paragrafo 5.2 della circolare), la soluzione è immediata: fermo restando l'intervenuta transazione e l'utilizzabilità del credito d'imposta, è sufficiente inviare tramite Pec all'indirizzo indicato in circolare una segnalazione che spieghi l'errore indicando i dati corretti, a cura del soggetto che inviò la comunicazione originariamente errata. Unica complicazione: le tante segnalazioni già effettuate in questi mesi (generalmente agli uffici locali) non verranno prese in considerazione ma occorre ripetere la correzione con la nuova procedura.

Via libera anche ai tanti di casi di omessa comunicazione nei termini: chi ha fruito dello «sconto in fattura» nel 2021 o ha ceduto nel medesimo anno il bonus (o le rate residue emergenti dalle spese so-

stenute nel 2020), ma ha «saltato» la scadenza del 29 aprile scorso, rischia di poter utilizzare la quota di detrazione solamente in dichiarazione, capienza permettendo. Ora, invece, è chiaro che – in presenza dei requisiti di legge – è possibile ricorrere entro il 30 novembre prossimo all'istituto della «remissione in bonis», inviando la comunicazione omessa e versando (secondo le istruzioni che verranno rese note) i 250 euro di sanzione (non ravvedibile).

Stesso comportamento potranno tenere (con tempi più stretti) i soggetti Ires o dotati di partita Iva che «mancheranno» la scadenza del 17 ottobre prossimo (si veda il Sole 24 Ore del 7 ottobre). Sarebbe opportuno, in proposito, che l'Agenzia chiarisse le scadenze per i soggetti «non solari», dimenticati sia dal legislatore che dalla prassi.

Acquisite le modalità di invio di una nuova comunicazione quando nel modulo originario è stato erroneamente indicato un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante o una spesa inferiore a quella sostenuta (paragrafo 5.2.2 della circolare), è ora possibile affrontare le ipotesi di errore sostanziale, ossia rilevante ai fini della determinazione della detrazione spettante (compresi i casi dell'indicazione di spese sostenute o di credito ceduto superiori ai valori effettivi).

Fondamentale, in queste fattispecie, è distinguere tra accettazione del fornitore/cessionario già intervenuta o meno. Nella seconda ipotesi occorre concordare con quest'ultimo soggetto il rifiuto del credito, così da mettere nelle condizioni il primo beneficiario del bonus (se non l'ha già fatto) di ripetere la comunicazione, eventualmente fruendo della «remissione in bo-

nis». Ed è qui che potrebbe esserci un problema. Se il fornitore non collabora, l'invio della nuova comunicazione corretta duplica potenzialmente gli importi in piattaforma e potrebbe innescare un utilizzo indebito. Il cedente, quindi, ha tutto l'interesse a comunicare formalmente tanto alle Entrate (con la solita Pec) quanto al cessionario/fornitore che l'importo relativo alla prima comunicazione non può essere utilizzato e va annullato tramite rifiuto. Sul punto, la circolare ribadisce più volte che l'Agenzia non può incidere sull'accettazione o sul rifiuto, atti di stretta competenza del cessionario/fornitore.

Qualora, invece, il cessionario/fornitore abbia già accettato il credito, entrambi i soggetti (cedente e cessionario/fornitore) devono sottoscrivere l'istanza di annullamento, utilizzando il modello di richiesta allegato alla circolare, per poi eventualmente procedere con una nuova comunicazione. Due le osservazioni in proposito. In primo luogo, atteso che «con l'annullamento dell'accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo» (paragrafo 5.3 della circolare), cosa accade se il credito (attualmente per spese del 2020, ma in futuro anche per quelle successive) è già stato in parte compensato? La singola quota compensata, infatti, si rivela eccedente. Inoltre, il cessionario potrebbe sua volta averlo ceduto a chi lo ha già in parte utilizzato.

Su questi aspetti la circolare non si sofferma, per cui rimane in dubbio come incidere sulle cessioni successive e, soprattutto, come ravvedere l'utilizzo indebito (è facile immaginare che vi saranno problemi nell'inquadramento della relati-

va sanzione, in considerazione delle divergenze tra Entrate e Cassazione sui concetti di «credito inesistente» e «non spettante»). In secondo luogo, se è vero che la pro-

cedura sembra poter funzionare senza troppi problemi con un fornitore o cessionario «privato», non siamo così sicuri che il «legale rappresentante» di Poste o degli istituti

di credito sia già disponibile a sottoscrivere le istanze di annullamento richieste dalle Entrate: l'impressione è che i tempi per queste istanze non saranno brevi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La correzione degli errori

Le varie ipotesi di correzione della comunicazione dopo la circolare 33/E/2022 delle Entrate

1
Credito ceduto (o sconto in fattura concesso) ma comunicazione omessa nei termini
Remissione in bonis entro il 30 novembre 2022 (per soggetti «solari»)

- A condizione che:
- sussistano i requisiti sostanziali del bonus;
 - l'accordo col cessionario o la fattura con indicazione dello sconto siano anteriori alla scadenza originaria della comunicazione (29 aprile 2022 o 17 ottobre 2022 a seconda dei casi);
 - non vi siano verifiche in corso sui bonus;
 - sia versata la sanzione.
- Se le condizioni sono rispettate, per perfezionare la remissione in

bonis occorrerà:

- 1** inviare comunicazione corretta;
- 2** versare sanzione di 250 euro con modello F24 (istruzioni oggetto di prossima risoluzione)

2
Errore nella comunicazione di opzione originaria

Errore formale (elenco errori a pag. 22 circolare n. 33/e)
Chi ha trasmesso la comunicazione originaria deve inviare Pec all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it con:

- spiegazione errore;
- dati corretti;
- firma digitale o autografa, n.b. da inviare anche se gli stessi

dati sono già stati comunicati con altre modalità (ad esempio istanza agli uffici locali)

Errore sostanziale
a) Credito non ancora accettato dal cessionario/fornitore
Rifiutare il credito sulla piattaforma (a cura del cessionario/fornitore)
Inviare nuova comunicazione corretta (qualora si sia oltre i termini, ma sussistano le condizioni, con «remissione in bonis»)
b) Credito già accettato dal cessionario/fornitore:
b1) se il credito non è stato ancora utilizzato in compensazione:
● inviare Pec con istanza di annullamento (su modello fornito da circolare 33/E)

sottoscritta sia da cedente che da cessionario
● inviare eventuale nuova comunicazione corretta (qualora si sia oltre i termini, ma sussistano le condizioni, con «remissione in bonis»)
b2) se il credito è già stato utilizzato in compensazione: nessuna indicazione dalla circolare. Probabile stessa procedura accompagnata da riversamento del credito indebito (con il dubbio sulle sanzioni)

Credito ceduto inferiore a quanto spettante
Inviare nuova comunicazione aggiuntiva per la sola differenza (qualora si sia entro i termini oppure ricorrendo alla «remissione in bonis»)




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Soluzione veloce all'errore formale: basta la Pec con la segnalazione e l'indicazione dei dati corretti



Sul 110% dietrofront con errata corrige

Dietro front dell'Agenzia delle entrate sul 110%. La circolare del 6 ottobre a distanza di un solo giorno rispetto alla sua pubblicazione è stata sostituita in data 7/10/2022 con un'errata corrige a pagina 32 nel penultimo e nell'ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo (come si legge ora sul sito dell'Agenzia delle entrate).

La prima versione del suddetto documento di prassi amministrativa (come segnalato su *ItaliaOggi* dell'8/10/2022) conteneva un errore che modificava, alla radice, l'interpretazione su un passaggio decisivo della normativa di riferimento.

Trattando del tema della detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche sulle c.d. unifamiliari, la versione originaria della circolare, all'interno di un esempio pratico, concludeva prevedendo che era possibile fruire del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti. Il riferimento al pagamento dei lavori pari a euro 12.000 era evidentemente frutto di un'errata interpretazione della normativa che, il giorno successivo, veniva immediatamente sostituito con la nuova versione della circolare n.33 che al suddetto paragrafo ha espunto il riferimento ai pagamenti pari a 12.000 euro concludendo semplicemente con il riferimento a lavori effettuati per tale importo.

Ovviamente la modifica del testo della circolare non è sfuggita agli addetti ai lavori così come era stato, fin da subito evidenziato l'errore interpretativo della prima versione ufficiale.

Le mutazioni dei documenti di prassi amministrativa tramite un semplice "click" sono il frutto della digitalizzazione del fisco e della semplificazione (unilaterale e sempre a favore dell'amministrazione finanziaria) delle procedure.

Dal 1° gennaio 2008 infatti la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali (circolari comprese) sui rispettivi siti internet, tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella *Gazzetta Ufficiale*. Tutto ciò per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244 (Legge finanziaria 2008).

Grazie a tale disposizione normativa il Direttore dell'Agenzia delle entrate, senza troppi formalismi, può permettersi di correggere, da un giorno all'altro, il testo di una circolare amministrativa modificando, anche in profondità, l'interpretazione del fisco su punti decisivi della normativa tributaria. È proprio ciò che è successo con la circolare n.33.

Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata



Rapporti

Scenari hi tech Pmi in ritardo sulla svolta digitale

Gianni Rusconi — a pag. 23

20

INDICE DESI

L'Italia è al ventesimo posto nella Ue per livello di digitalizzazione, e all'ultimo posto per numero di laureati in materie Ict

L'IMPATTO
Una crescita del 77% delle Pmi attive sul digitale potrebbe produrre 10,2 miliardi di Pil in più



STEFANO PETRANOLA



159329

Digitale strategico per crescita e Pil ma le piccole imprese restano al palo

Scenari. Il 60% delle aziende destina meno di 10mila euro all'anno alle dotazioni tecnologiche, ma nove Pmi su dieci puntano alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per avviare progetti di trasformazione del business

Gianni Rusconi

Una dicotomia evidente e consolidata, non imputabile quindi alla pandemia (che ne ha ridotto gli estremi) e all'attuale crisi economica ed energetica (che invece torna ad acuirne le cause). Il rapporto fra Pmi e tecnologie digitali ha due facce: quella delle imprese "large", con fatturato sopra i 50 milioni di euro e con più di 250 dipendenti, e quella delle piccole, lo zoccolo duro e più numeroso del tessuto imprenditoriale italiano. Le prime, secondo l'ultima edizione dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi del Politecnico di Milano, mostrano in tre casi su quattro un profilo "convinto" rispetto agli investimenti in digitalizzazione e nel 61% dei casi la considerano il pilastro portante per costruire il proprio futuro. Solo il 35% delle aziende "small", invece, sono di questo avviso, con una su sei che vede il digitale come un costo e con il 50% che non considera (ancora) la tecnologia uno strumento su cui fare leva per crescere.

L'accelerazione del processo di trasformazione indotto dalla pandemia non ha dunque risolto un problema atavico del nostro ecosistema. E lo dimostrano in modo chiaro anche i dati dell'ultimo Osservatorio American Express-Bva Doxa. Il 60% delle imprese destina infatti meno di 10mila euro l'anno alle dotazioni tecnologiche (spese per l'hardware escluse) e nel 30% dei casi la cifra investita non supera quota 20mila euro; circa due terzi di questa spesa, inoltre, è indirizzata alla gestione in forma digitale dei documenti e alla comunicazione social, voci da considerarsi come "necessarie" più che strategiche. E se il 98% di Pmi opera almeno attraverso un canale di comunicazione digitale (sito o app) e il 44% ha investito in

campagne digital, solo il 17% fa ricorso al commercio elettronico.

Fa almeno ben sperare, in prospettiva, il fatto che nove Pmi su dieci puntino alle risorse del PNRR per avviare la digitalizzazione del proprio progetto di impresa. Un'indagine della fintech Qonto che risale alla scorsa estate ha rilevato come oltre il 70% delle circa mille piccole e medie aziende intervistate abbia già fatto ricorso (o sia intenzionata a farlo) agli incentivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, puntando soprattutto agli interventi in materia di credito d'imposta, formazione e internalizzazione. Per contro, sono soprattutto le aziende da 50 a 250 dipendenti ad aver intrapreso questa strada (in un caso su due), mentre delle micro-imprese fino a 10 dipendenti solo una su quattro (il 26%) si è già attivata per utilizzare i fondi, confermando per l'appunto una dicotomia che non trova al momento soluzione.

Diversi livelli di maturità

Le medie imprese dimensionalmente più grandi stanno dunque cercando di riorganizzare i processi con l'ausilio del digitale e (in molti casi) dispongono internamente di competenze per l'innovazione. Solo un terzo di questo cluster, tornando all'analisi del Politecnico, può essere ascritto alle categorie delle imprese "analogiche" e "timide" perché ancora restie ad abbracciare la transizione digitale e prive di una visione strategica di lungo termine o ancora poco attente all'importanza della formazione per i dipendenti e management in ambito digitale. Il digitale nelle Pmi, in altre parole, viaggia a due velocità in funzione della diversa consapevolezza verso i vantaggi legati all'applicazione delle nuove tecnologie e del livello di attenzione rispetto al tema della transizione green (il 58% delle Pmi "large" ha già adottato

o è interessato ad adottare soluzioni tech per ridurre l'impatto energetico della propria attività). La sfida da vincere, osservano gli esperti, si gioca però su più piani e chiama all'appello anche i soggetti che ruotano al mondo degli imprenditori: associazioni di categoria, filiere e catene di fornitura, operatori finanziari, hub territoriali per lo sviluppo digitale e naturalmente anche gli enti pubblici. Tutti dovrebbero fare la loro parte per creare le condizioni che permettano di fare impresa e, nondimeno, tutelare un patrimonio del Paese, visto e considerato che le 250mila Pmi italiane più importanti producono poco meno del 40% del fatturato nazionale e assorbono oltre il 30% della forza lavoro complessiva.

Il contributo al Pil

Un'altra chiave di lettura che rimarca il peso strategico della crescita in chiave digitale delle piccole e medie imprese l'ha data un recente studio realizzato da The European House Ambrosetti (per conto di Meta), studio che parte dal ritardo conclamato dell'Italia rispetto al resto dell'Unione europea. Nell'indice Desi stilato dalla Commissione Europea per misurare il livello di digitalizzazione dei 27 Stati membri il Belpaese è attualmente al 20esimo posto e ultimo per numero di laureati in materie Ict (circa 4mila all'anno, pari all'1,3% del totale). Un gap vistoso, che potrebbe essere in parte colmato se le oltre 375mila Pmi italiane accelerassero il loro processo di digitalizzazione soprattutto in aree specifiche come le infrastrutture di rete, l'interazione con i clienti (via sito Web, portale e-commerce e social network) e le competenze dedicate. Le piccole aziende tricolori oggi sono infatti al 18esimo posto in Europa secondo il Digital Index Pmi elaborato da Ambrosetti, nonostante negli ultimi due anni sia aumentato il ricorso a solu-

zioni per la collaborazione e la comunicazione online con clienti e partner e l'adozione di tecnologie in cloud abbia trovato ampio riscontro. L'impatto del digitale sulla maggiore produttività delle Pmi, dice in proposito lo studio, sarebbe molto rilevante in termini economici per l'intero Paese: se oggi le piccole e medie im-

prese generano quasi la metà (il 48%) dell'export totale, l'effetto moltiplicatore garantito dall'utilizzo di strumenti tecnologici potrebbe aumentare ulteriormente il valore. Una crescita del 77% nel numero di Pmi attive sui social network e sui canali digitali per supportare il proprio business potrebbe per esempio produr-

re fino a 10,2 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al Pil e incrementare in maniera significativa l'occupazione, con la creazione di oltre 200mila nuovi posti di lavoro, un terzo delle quali legate allo sviluppo software, al Web marketing e al community management.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cimolai sul filo del default a causa dei derivati

Industria

Le banche non hanno ancora dichiarato il «mancato pagamento»

Morya Longo

Il futuro di Cimolai, società sana con un portafoglio ordini da 800 milioni ma messa in crisi da un uso disinvolto e malato dei derivati valutari, è appeso a un filo. Un filo che le oltre 20 banche che hanno stipulato i derivati con il gruppo di Pordenone possono spezzare da un momento all'altro: dato che - a quanto risulta al Sole 24 Ore - Cimolai non sta più onorando le richieste di reintegrare le garanzie sui derivati (i cosiddetti "margin call"), le banche possono da un momento all'altro dichiarare il «failure to pay» (cioè il mancato pagamento) e/o la «early termination» (cioè

la chiusura anticipata dei contratti). In entrambi i casi il gruppo Cimolai finirebbe di fatto in default. E i problemi di questa storica azienda attiva nel settore delle grandi opere, sana dal punto di vista industriale ma malata da quello finanziario, aumenterebbero. Per ora - a quanto si apprende - nessuna banca sembra però aver tirato la corda. Gli istituti stanno valutando il da farsi. Così il gruppo resta in un limbo. In attesa degli eventi. Lavorando senza un minuto di pausa con l'advisor Lazard per predisporre la manovra finanziaria che si renderà necessaria.

Le prossime mosse sono però abbastanza prevedibili. Qualora le banche decidessero di dichiarare il mancato pagamento, al gruppo di Pordenone resterebbe la strada della cosiddetta «Domanda preventiva»: di fatto potrebbe chiedere al Tribunale una protezione dai creditori, prendendo tempo e congelando la situazione debitoria sui derivati. Questo è probabile che accada, già nei prossimi giorni, dato che prima o poi le banche si esprimeranno. Successivamente si apriranno due strade: il gruppo potrebbe andare in Concordato in continuità, oppure potrebbe tentare con le banche la strada dell'accordo di riscadenziamento. Questo per tamponare la falla aperta coi derivati. Poi, con l'advisor Lazard, inizierà a lavorare per mettere a posto l'intera struttura finanziaria: a questo punto sarà necessario un aumento di capitale,

che il gruppo vorrebbe sottoscritto non da fondi ma da qualche gruppo industriale internazionale con cui poi intavolare una partnership. Questi sono ovviamente i desiderata. Saranno gli eventi a delineare il destino del gruppo.

Certo è che l'amaro in bocca nel quartier generale deve essere tanto. Cimolai è un gruppo sano dal punto di vista industriale. Un gruppo così è normale che utilizzi i derivati, che sono utilissimi strumenti finanziari per coprire i rischi in questo caso valutari. Il problema è che Cimolai (la colpa per ora è stata scaricata solo sull'ex direttore finanziario e sul capo della tesoreria) sembra non aver fatto i derivati in modo "sano", solo per coprire i rischi. Molti di questi contratti - secondo le indiscrezioni - sono invece stati fatti in maniera speculativa, probabilmente per coprire i buchi di derivati pregressi. Capita spesso che quando un soggetto si trova in difficoltà, cerchi di rinegoziare i derivati o di farne di nuovi: in questo modo solitamente riesce a tamponare i buchi nel breve, creandone di maggiori nel medio termine. Quando il dollaro ha iniziato a galoppare sull'euro, è saltato tutto: i derivati hanno iniziato ad andare in perdita e a Cimolai sono arrivate sempre più gravose richieste di reintegrare le garanzie. Fino a questi ultimi giorni, quando ha smesso di farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il 31/12 stop ai bonus beni ordinari e formazione 4.0. Sui beni 4.0 tax credit light nel 2023

Countdown per gli incentivi 4.0

Imprese e professionisti devono scegliere quando investire

DI BRUNO PAGAMICI

Conto alla rovescia per i bonus del Piano Transizione 4.0. Entro il 31 dicembre 2022 imprese e professionisti dovranno decidere se accelerare gli investimenti per approfittare degli incentivi in scadenza (salvo proroghe) o se realizzare le iniziative nel 2023, ma beneficiando di aliquote agevolate «rimodulate» verso il basso. Le scadenze delle misure agevolative previste entro l'anno riguardano i bonus beni ordinari «non 4.0» e il bonus formazione, mentre sopravvivono, seppure con aliquote agevolative ridotte (fino al 2025), il bonus beni materiali 4.0. Per il bonus beni immateriali 4.0 dal 2023 è previsto invece un significativo taglio dell'agevolazione, che scende dal 50% al 20% a fronte dell'investimento ammissibile. Tutto questo, comunque, in attesa delle disposizioni che saranno contenute nella legge di bilancio 2023.

Bonus beni ordinari non 4.0. Imprese e professionisti potranno beneficiare del bonus solo per gli investimenti effettuati

entro il 31 dicembre 2022 (non prenotati nel 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:

- 2 mln di euro nel caso di beni materiali;
- 1 mln nel caso di beni immateriali.

Nessun credito d'imposta è previsto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022).

Bonus beni ordinari non 4.0. Imprese e professionisti potranno beneficiare del bonus solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (non prenotati nel 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il

bonus è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni nel caso di beni materiali e di 1 mln per i beni immateriali. Nessun credito d'imposta è previsto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022).

Bonus beni materiali 4.0.

Oltre alle aliquote indicate in tabella per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, va rilevato che nel 2023 scatterà anche la nuova fascia introdotta dall'art. 10 del decreto Sostegni ter secondo cui per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Pnrr diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto interministeriale, il bonus verrà riconosciuto nella misura del 5% del costo per investi-

menti fino a 50 milioni. Pertanto, nel 2023, il bonus sarà riconosciuto nella misura del 5%:

- per la quota superiore a 10 mln e fino a 50 mln per gli investimenti inclusi nel Pnrr con obiettivi di transizione ecologica (da individuarsi con apposito decreto);
- per la quota superiore a 10 mln e fino al limite massimo di 20 mln, per gli investimenti in beni materiali 4.0 diversi dai precedenti.

Bonus beni immateriali 4.0.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), la percentuale agevolativa sarà del 20% da calcolarsi su investimenti fino al limite massimo di 1 milione di euro. Per gli investimenti effettuati dall'1/1 al 31/12/2022 il bonus è riconosciuto nella misura del 50% del costo, sempre fino a 1 mln di costi ammissibili.

© Riproduzione riservata

Le scadenze dei bonus Transizione 4.0

Bonus beni ordinari non 4.0	Bonus fino al 31.12.2022 pari al 6% del costo fino a 2 mln di euro per beni materiali e fino a 1 mln per beni immateriali.
Bonus formazione 4.0.	Per progetti avviati dopo 18.05.2022 e fino al 31.12.2022 dalle imprese: - piccole: bonus dal 50% al 70% delle spese (max 300 mila euro annui); - medie: bonus dal 40% al 50% (max 250 mila euro annui)
Bonus beni materiali 4.0	Per investimenti dal 1° gennaio 2023 sono previsti i seguenti bonus ridotti: - 20% (anziché 40%) del costo fino a 2,5 mln di spesa; - 10% (20%) del costo, per spese oltre 2,5 mln fino a 10 mln; - 5% (10%) del costo per spese tra i 10 mln fino a 20 mln.
Bonus beni immateriali 4.0	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 bonus del 20% (anziché 50%) per investimenti fino a 1 mln.



